

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXII.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCRICCIOLO

INDICE	PAG.		PAG.
	PAG.	Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Congedi:		Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4671);	
PRESIDENTE	1446		
Comunicazione del Presidente:		FRANCHI ed altri: Miglioramenti economici a favore dei pensionati della Cassa di previdenza degli enti locali (3720)	1451
PRESIDENTE	1446	PRESIDENTE	1451
Inversione dell'ordine del giorno:		AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1454
PRESIDENTE	1446	BASILE GIUSEPPE	1452
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):		BOTTA	1453
Miglioramento al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti giudiziari (<i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4635)		MINASI	1454
ALBERTINI: Adeguamento del trattamento pensionistico degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (412) . .	1446	PATRINI, <i>Relatore</i>	1451, 1452
PRESIDENTE	1446, 1447	SERVELLO	1454
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1447	USVARDI	1453
AZZARO, <i>Relatore</i>	1446, 1447	VESPIGNANI	1453
RAFFAELLI	1447	Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1459

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

La seduta comincia alle 10,10.

VIZZINI, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Laforgia, Russo Vincenzo e Tambroni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna il deputato Minio è sostituito dal deputato Borsari.

Partecipa alla seduta odierna, senza diritto al voto, il deputato Basile Giuseppè.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito i provvedimenti n. 4635 e 416.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4635); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Albertini: Adeguamento del trattamento pensionistico degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari (412).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » già approvato dal Senato, e della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Albertini: « Adeguamento del trattamento pensionistico degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari ». L'onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4635 è già stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato. Esso concerne: miglioramenti al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico

della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Per effetto del conglobamento delle retribuzioni si è ritenuto opportuno da parte del Governo presentare un disegno di legge per l'adeguamento del trattamento di quiescenza in favore degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, trattamento di quiescenza che attualmente è regolato dalla legge 12 agosto 1962. Il nuovo trattamento di quiescenza tiene conto dei miglioramenti apportati ai minimi garantiti dal trattamento economico proprio per effetto del conglobamento delle retribuzioni.

Il provvedimento predisposto dal Governo e approvato dal Senato ha per base i criteri di massima proposti dalla commissione di studio incaricata dell'esame del bilancio tecnico della Cassa delle pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, in ottemperanza all'articolo 49 della legge 11 aprile 1955. Il problema fondamentale è stato risolto in analogia a quanto è stato operato per i pensionati dello Stato. In principio era stata prospettata sull'argomento una soluzione in relazione ad un disegno di legge predisposto dal ministro di grazia e giustizia con il quale si modificava e si migliorava il trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari e si attuava, anche, la riforma dello stato giuridico degli stessi. Però, poiché questo disegno di legge era stato soltanto predisposto dal Governo, per evitare ulteriori lungaggini e dato che il problema dell'adeguamento del trattamento di quiescenza era assolutamente urgente e necessario, si è preferito partire dal trattamento economico in atto goduto per stabilire l'adeguamento del trattamento di quiescenza e lo adeguamento delle pensioni.

È stata presentata, e annessa al disegno di legge, una tabella che scaglionava nel tempo le varie retribuzioni, i vari trattamenti di quiescenza e le varie pensioni. Bisogna aggiungere che l'assegno di 78 mila lire della rendita vitalizia aggiuntiva, con questo disegno di legge è stato conglobato nell'adeguamento della pensione.

Questo è, nella sostanza, il disegno di legge la cui approvazione raccomando alla Commissione, poiché costituisce il massimo che si è potuto raggiungere nell'attuale situazione. Però gli ufficiali giudiziari sono in attesa di un nuovo trattamento economico, oltretutto della riforma dello stato giuridico; che probabilmente interverrà nella prossima legislatura. Evidentemente queste innovazioni permette-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

ranno di realizzare un ulteriore miglioramento del trattamento di quiescenza e del trattamento della pensione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore, e comunico che la Commissione V, investita del parere sul provvedimento alla nostra Commissione, si è espressa favorevolmente all'approvazione dello stesso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Vorrei pregare il relatore di ragguagliare la Commissione (non so se sia in possesso di questi dati) relativamente alla composizione dei gruppi di pensionati; cioè quanti fino a lire 100 mila mensili; quanti da 100 a 500 mila, quanti da 500 mila e oltre. Ciò sarebbe molto interessante per capire quel fenomeno, che è punto di esame, di attenzione e talvolta di critica per la creazione, in ogni settore, di una piramide avente al vertice un esiguo numero di pensionati a pensione mensile elevata, e alla base uno sterminato numero di pensionati a basso livello.

Questa necessità si verificò per un'altra Commissione quando, parlando di un certo caso dell'azienda dei telefoni si scoprì che si stava apportando un aumento a pensioni che erano superiori a 1.700.000 lire mensili. Giustamente, allora, quella Commissione stabilì un « tetto » massimo inamovibile.

Le mie richieste non sono volte ad ostacolare l'approvazione del disegno di legge, per il quale il gruppo comunista voterà a favore. Affermiamo anzi la necessità che esso si approvi nella seduta odierna e nel testo già approvato dal Senato, perché comprendiamo l'ansia dell'attesa di questi pensionati. La mia richiesta dipende dal fatto che reputo necessario che anche la nostra Commissione debba avere a disposizione i dati che ho indicati (subito se possibile al relatore, oppure anche in un secondo tempo) al fine di aumentare la sua competenza nel discutere anche dell'andamento delle varie gestioni e delle varie pensioni — con o senza il contributo dello Stato — per essere in grado soprattutto di correggere — se ve ne fosse bisogno — delle manifeste sperequazioni.

AZZARO, Relatore. Non ho a mia disposizione i dati che ha chiesto l'onorevole Raffaelli circa lo scaglionamento per gruppi di pensionati in relazione alla misura della pensione goduta. Non mi pare, però, che sia un dato rilevante, perché il disegno di legge riguarda tutta la classe degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari ed è stato predisposto con i sistemi tradizionali, per cui vi è un aumento complessivo che riguarda pro-

porzionalmente tutti i pensionati. Non vi è quindi un adeguamento per una particolare categoria di ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, ma per tutti. Quindi non può verificarsi la possibilità di un aumento per una sola parte della categoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Raffaelli eccitava però un'altra questione. Voleva verificare quello che rappresenta in generale uno degli elementi negativi degli aumenti delle pensioni.

RAFFAELLI. Mi riferivo alla tabella A del disegno di legge.

AZZARO, Relatore. Comunque questo provvedimento non introduce una percentuale speciale, a protezione delle pensioni più alte, ma adotta il sistema tradizionale. Se poi nel sistema precedente si è verificata una sperequazione io non lo so; ma è certo che nel disegno di legge non si è nulla innovato in proposito.

PRESIDENTE. Comunque, l'onorevole Relatore potrà benissimo rispondere al quesito posto dall'onorevole Raffaelli prossimamente. Continuiamo dunque nell'esame del disegno di legge. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

AMADEI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio l'onorevole Azzaro per la sua esauriente relazione, alla quale non ho nulla da aggiungere. Il Governo raccomanda caldamente alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4635. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4635, e dell'allegata tabella. Poiché non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il trattamento di quiescenza, nella forma della pensione, a favore degli ufficiali giudiziari è determinato con l'applicazione della tabella A, unita alla presente legge, che sostituisce la tabella A di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. I valori riportati dalla nuova tabella A sono comprensivi della rendita vitalizia aggiuntiva di cui alla lettera b) del citato articolo 2, la quale viene soppressa come emolumento a sé stante.

(È approvata).

ART. 2.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la pensione indiretta o di reversibilità si determina in base alle aliquote previste dal comma primo dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 965, con l'avvertenza, però, che le prime 182 mila lire della pensione diretta annua in nessun caso possono essere reversibili per un importo inferiore a lire 145.600.

(È approvato).

ART. 3.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dall'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 380, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di un decimo e in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 616.000.

Quando si tratti di lesioni od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, numero 648, la pensione di cui all'articolo 1 è aumentata di due decimi ed in nessun caso l'importo risultante può essere considerato inferiore a lire 839.500.

La pensione diretta di privilegio non può superare comunque le lire 1.973.100 annue.

La pensione determinata in applicazione dei commi precedenti, ove sia inferiore alla metà dei diritti di cui all'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, accertati per l'ultimo anno di servizio dell'ufficiale giudiziario, aumentati dell'indennità integrativa di cui all'articolo 148, oppure ridotti ai termini dell'articolo 155 del decreto stesso, viene integrata, per la differenza, da una somma a carico dello Stato che in nessun caso può superare le lire 390.000 annue.

(È approvato).

ART. 4.

La pensione indiretta di privilegio, nonché quella di reversibilità della pensione diretta di privilegio nei casi in cui l'iscritto sia morto per la stessa causa che ha dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato sono determinate, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 2, prendendo a base la pensione diretta di privilegio prevista per i casi contemplati dal comma secondo dell'articolo 3.

Quando l'ufficiale giudiziario sia morto non in conseguenza dell'evento di servizio che ha dato luogo al conferimento dell'asse-

gno privilegiato, la pensione di reversibilità si determina prendendo a base in ogni caso l'effettiva pensione diretta liquidata ai sensi dei tre primi commi dell'articolo 3.

La pensione indiretta o di reversibilità non può essere inferiore a lire 518.000 annue oppure a lire 415.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

Il trattamento determinato in applicazione dei commi precedenti, ove risulti inferiore alla metà dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, viene integrato, per la differenza, da una somma a carico dello Stato, che non può superare, però, lire 315.000 annue oppure lire 235.000 annue per i casi previsti, rispettivamente, dai commi primo e secondo.

(È approvato).

ART. 5.

Il trattamento di quiescenza, nella forma dell'indennità una volta tanto, diretto o indiretto, di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, si ottiene prendendo a base il valore della tabella A, unita alla presente legge, relativo agli anni di servizio utile dell'iscritto, diminuito di lire 125.000. L'indennità una volta tanto è pari al valore che ne residua moltiplicato per il coefficiente fisso 7.

(È approvato).

ART. 6.

Il trattamento di quiescenza a favore degli aiutanti ufficiali giudiziari rimane fermo nella misura dei sette decimi di quello previsto per gli ufficiali giudiziari. Ai fini della determinazione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato, dovuta nel limite massimo dei sette decimi dei relativi importi indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 ed all'ultimo comma dell'articolo 4, si considerano i diritti di cui al n. 1 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni, aumentati oppure ridotti ai sensi dell'articolo 169 e del secondo comma dell'articolo 171 del decreto stesso.

(È approvato).

ART. 7.

Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano agli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per i casi di cessazione dal servizio dal 1° gennaio 1967 in poi.

(È approvato).

ART. 8.

Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1967 vengono riliquidate con effetto da tale data. Il nuovo trattamento è determinato in misura pari a quella prevista dai precedenti articoli per la corrispondente pensione relativa a cessazioni dal servizio dalla predetta data in poi.

Per le pensioni privilegiate, la riliquidazione di cui al comma precedente è effettuata con l'esclusione dell'eventuale integrazione a carico dello Stato prevista dall'ultimo comma dell'articolo 5, dall'ultimo comma dell'articolo 6 e dal primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1353. Detta integrazione rimane ferma nella sua misura spettante al 31 dicembre 1966.

La corresponsione dell'assegno annuo di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1486, nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, è prorogata fino al 31 dicembre 1966.

(È approvato).

ART. 9.

I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1° gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000.

L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, è stabilito rispettivamente:

- per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000;
- per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, nei casi di domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, il calcolo si effettua prendendo a base la tabella A unita alla presente legge, anziché quella precedente unita alla citata legge n. 1353 del 1962.

(È approvato).

ART. 11.

Ai fini delle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, gli importi indicati al secondo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, vengono elevati, per l'ufficiale giudiziario, a lire 880 mila, 1.130.000, 1.250.000, 1.380.000 e, per l'aiutante ufficiale giudiziario, a lire 620.000, 800.000, 880.000, 970.000, rispettivamente, per i casi di appartenenza al primo, secondo, terzo o quarto periodo previsto, per quanto concerne il contributo personale, dal comma secondo dell'articolo 12 della legge suddetta.

(È approvato).

ART. 12.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

TABELLA A

ANNI UTILI	IMPORTO	ANNI UTILI	IMPORTO
0	125.000	26	759.000
1	139.500	27	798.400
2	154.400	28	839.500
3	170.100	29	882.200
4	186.200	30	926.900
5	203.000	31	973.300
6	220.500	32	1.021.900
7	239.600	33	1.072.600
8	257.600	34	1.125.800
9	277.100	35	1.181.100
10	297.800	36	1.239.200
11	319.000	37	1.299.800
12	341.300	38	1.363.400
13	364.600	39	1.429.800
14	388.800	40	1.501.800
15	413.800	41	1.572.200
16	439.800	42	1.639.000
17	466.600	43	1.702.400
18	494.400	44	1.762.200
19	523.400	45	1.815.000
20	553.800	46	1.860.800
21	584.300	47	1.899.500
22	616.600	48	1.931.000
23	650.100	49	1.955.700
24	685.000	49	1.955.700
25	721.300	≥ 50	1.973.100

(E approvata).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto, e, ove approvato

comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 412.

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e modifiche ai rispettivi ordinamenti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4671); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franchi ed altri: Miglioramenti economici a favore dei pensionati della Cassa di previdenza degli enti locali (3720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, con speciale riguardo alle pensioni a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, e modifiche ai rispettivi ordinamenti » (disegno di legge già approvato dalla V Commissione permanente del Senato); e della proposta di legge, d'iniziativa degli onorevoli Franchi, Roberti, Abelli, Calabrò, Cruciani, Manco, Santagati, Servello e Tripodi: « Miglioramenti economici a favore dei pensionati della Cassa di previdenza degli Enti locali ».

Il relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Io penso che sia noto a tutti il problema del pensionamento ai dipendenti degli Enti locali. Noi, come Commissione, ne abbiamo a lungo trattato già in sede legislativa, in sede di approvazione della legge n. 965, del 26 luglio 1965; una legge che però non ha ottenuto in pieno il suo scopo in quanto, pur avendo già introdotto il passaggio dal sistema di liquidazione a capitalizzazione, al sistema di liquidazione all'ultimo stipendio, secondo le norme vigenti per gli impiegati dello Stato, non ha però statuito riliquidazione delle pensioni di coloro che erano andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1958, e perciò ha creato delle sperequazioni, per ovviare alle quali è intervenuto il disegno di legge che, leggermente modificato dal Senato rispetto al testo originariamente proposto, è oggi all'esame della nostra Commissione.

Il disegno di legge perfeziona il sistema di riliquidazione delle pensioni in base all'ultimo stipendio, e non al sistema di capitalizzazione, introducendo, fra l'altro, un sistema di percentuali quando lo stipendio o la pensione superino un certo limite. Il provvedimento è completato da tre tabelle, due delle quali riguardano i dipendenti andati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1958 (una quando ricorra la valutazione di campagne di guerra, medaglie, ecc.; l'altra indipendentemente da questi coefficienti) mentre la terza riguarda la liquidazione dei dipendenti andati in pensione dopo quella data e anteriormente al 30 giugno 1965; tabella tendente a ricondurre lo stipendio di attività goduto dal dipendente comunale in qualsiasi momento come se fosse andato in pensione alla data del 31 dicembre 1966, sia per quanto concerne i miglioramenti di stipendio avvenuti con le varie leggi, sia per quanto riguarda gli scatti di anzianità che sarebbero intervenuti.

Per cui penso che questo disegno di legge, approntato con soddisfazione di tutti i dipendenti degli enti locali, debba raccogliere i vostri consensi, anche perché è già stato approvato all'unanimità dal Senato, e anche perché le Casse di previdenza hanno una sufficiente capienza di finanziamento. Inoltre sullo stesso disegno di legge la Commissione bilancio, investita del parere alla nostra Commissione, ha espresso parere favorevole.

Entrando nel merito di alcuni altri aspetti, potrei dire che l'articolo 1 concede, a favore delle persone titolari di pensioni a carico di queste Casse, le quote di aggiunta di famiglia. Con l'articolo 2, ai pensionati con pensione privilegiata, che abbiano o meno la superinvalidità, purché di prima categoria, viene concesso l'assegno complementare a norma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

All'articolo 3 i servizi ed i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono i 15 anni; cioè viene estesa la possibilità del recupero degli anni anche al di sopra del limite anteriormente fissato.

All'articolo 4 si introduce un parametro per la reversibilità. Gli articoli 5, 6 e 7 determinano la nuova riliquidazione per tutti, garantendo il minimo di pensione goduto in atto, maggiorato — secondo quanto previsto dall'articolo 7 — di 52.000 lire come minimo, e introducendo dei parametri — ultimo comma dell'articolo 6 — per coloro che abbiano una pensione superiore a 4.000.000: del 70

per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000; del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000; oltre gli 8.000.000 del 10 per cento. L'articolo 8 estende la norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge n. 965 agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali, allora valida soltanto per gli orfani minorenni, nubili o vedove. L'articolo 9 proroga sino al 31 dicembre 1972 le disposizioni per il lavoro straordinario ai dipendenti delle Casse, per poter procedere alle liquidazioni. L'articolo 10 detta le norme per la compilazione tecnica dei bilanci delle tre Casse distinte. L'articolo 11 concerne norme relative alle sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione. L'articolo 12 concede la possibilità di un prestito al tasso del 4,25 per cento per 35 anni all'INADEL per fare fronte alla scarsità di mezzi nel settore assistenziale. Il prestito era stato stabilito in 10 miliardi di lire complessivi, ma è stato elevato a 15 dal Senato. L'articolo 13 triplica i limiti di somma per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse stesse.

Come ho detto il disegno di legge ha avuto il parere favorevole della V Commissione; mentre la Commissione interni non ha ancora sciolto la sua riserva, né è ancora trascorso il tempo stabilito per l'espressione del parere. Pertanto ritengo che potremmo procedere nell'esame degli articoli, riservandoci di votare il disegno di legge a scrutinio segreto in una prossima seduta, quando sarà pervenuto il parere della Commissione interni o sarà trascorso il periodo stabilito dal regolamento.

Concludo, invitando gli onorevoli colleghi a dare il loro assenso a questo disegno di legge, così atteso dalla categoria interessata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BASILE GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La mia partecipazione a questa seduta è giustificata dal fatto che sin dal 30 giugno 1966 ebbi a sollecitare l'adeguamento delle pensioni dei dipendenti degli enti locali. Presentai anche un'interpellanza che, per ritardi attribuiti esclusivamente alla scarsa predisposizione del Governo, riuscii a svolgere nella seduta del 16 gennaio 1967. La risposta fornita in Aula dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro non presentò elementi sufficienti per dichiararmi soddisfatto, perché evasiva e improntata a quel formalismo burocratico già apparso nelle ri-

sposte alle numerose interrogazioni sull'argomento di quasi tutte le parti politiche rappresentate alla Camera. Ritenni quindi di dover presentare una formale mozione, che venne svolta nella seduta del 7 luglio scorso, congiuntamente alle interpellanze degli onorevoli Pagliarani e Alini e alle interrogazioni degli onorevoli Franchi e Cantalupo sullo stesso argomento, e che, nella successiva seduta del 12 luglio scorso, fu approvata dalla Camera con 301 voti favorevoli e 103 contrari.

Questi i precedenti del disegno di legge oggi al vostro esame. Dopo questi elementi retrospettivi è naturale che mi abbia sorpreso, e profondamente deluso, la avvenuta presentazione da parte del Governo del relativo disegno di legge in primo esame al Senato, anziché alla Camera che aveva discusso e sollecitato più volte il miglioramento delle pensioni dei dipendenti degli enti locali, approvando anche l'apposita mozione con larghissima maggioranza. Non voglio recriminare su quanto è avvenuto con la presentazione del disegno di legge, ma è certo che il Governo con questo provvedimento non ha accolto completamente i miglioramenti richiesti con la mozione. Infatti la decorrenza dei miglioramenti è stata spostata dal 1 luglio 1965 al 1 gennaio 1966, e ciò con gravissimo danno per i pensionati, determinando una sensibile maggior sperequazione per detto periodo tra i pensionati degli enti locali e pensionati statali.

Questa sperequazione ci obbligherebbe a proporre emendamenti agli articoli 1 e 5, per riportare il disegno di legge sul giusto binario delle rivendicazioni di questa categoria di pensionati, i quali, per la verità, gravano soltanto sui contributi versati dagli stessi dipendenti, senza alcun intervento finanziario da parte dello Stato.

PATRINI, Relatore. Ma il contributo è versato dagli enti locali, ed è cospicuo.

BASILE GIUSEPPE. Comunque è una situazione ben diversa da quella degli statali.

È però da tenere presente che la legislatura è alla fine e, quindi, non intendo assumermi la responsabilità di presentare e sostenere emendamenti al fine di riportare il disegno di legge sulla scia della mozione approvata dalla Camera, correndo il rischio che i miglioramenti non possano essere approvati prima dello scioglimento del Parlamento, deludendo così le aspettative dei pensionati anche per questo minimo di aumento concesso.

D'altra parte è da ritenere che all'inizio della prossima legislatura il Governo non

potrà venire meno al dovere di accogliere testualmente le giuste richieste dei pensionati degli enti locali, assicurando loro un più umano trattamento, come da dichiarazioni rese, in sede di proposta di emendamento sulla decorrenza dei miglioramenti, dal Sottosegretario di Stato per il tesoro il senatore Braccesi: il rappresentante del Governo ebbe a dichiarare, infatti, in quella occasione, che l'approvazione di questo disegno di legge non avrebbe pregiudicato ulteriori miglioramenti, dato che l'apposita commissione di studio sul bilancio tecnico della Cassa stava ancora proseguendo i suoi lavori. È perciò sperabile che questa promessa si traduca in un concreto impegno del Governo ad esaudire le richieste della categoria, per quanto riguarda la decorrenza dei miglioramenti, il che potrebbe avvenire mediante un decreto legge con il quale, per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966, venga concesso ai dipendenti degli enti locali un assegno *una tantum*, ammontante a lire 208.000 annue per le pensioni dirette e a lire 156.000 per le pensioni indirette. Analogo provvedimento fu adottato con l'articolo 12 della legge 26 luglio 1965, n. 965, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* numero 204 del 16 agosto 1965, per il periodo dal 1° gennaio 1964 al 30 giugno 1965.

Per le suesposte considerazioni, e soprattutto per il fatto che breve è il tempo che rimane di questa legislatura, e fiducioso che la categoria non sarà del tutto delusa nelle proprie attese, mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4671, nel testo approvato dal Senato.

BOTTA. Nonostante che il disegno di legge non abbia regolato tutto quanto ha formato oggetto della mozione presentata alla Camera dall'onorevole Basile, e della interrogazione presentata dal mio Gruppo, nonché della discussione che ne è seguita alla Camera, esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, ritenendo che esso sia stato presentato prima al Senato appunto per non trovarsi a dover discutere nella stessa sede quanto era già stato in certo qual modo deciso dalla Camera dei Deputati.

Una osservazione, che vale come riconoscimento di merito verso gli amministratori di queste Casse, è il fatto che esse abbiano non solo la possibilità finanziaria di consentire questi aumenti, ma anche all'occorrenza, di finanziare l'INADEL per l'assolvimento delle sue esigenze finanziarie. Purtroppo è piuttosto raro trovare delle amministrazioni in questa situazione; evidentemente, però, bi-

sogna tener conto — oltre alla buona amministrazione, che torna a lode dei dirigenti delle Casse — del fatto che le prestazioni non sono adeguate ai contributi che effettivamente introitano le Casse.

VESPIGNANI. Desidero anch'io dare la adesione del mio gruppo all'approvazione di questo disegno di legge, con le riserve già sollevate da altri colleghi, riserve che derivano soprattutto dal fatto che le richieste della categoria non sono state interamente accolte, nonostante — e questo è necessario sottolineare — che l'Istituto abbia la disponibilità finanziaria e la possibilità di accoglierle interamente.

Dobbiamo non soltanto sottolineare il fatto che l'Istituto ha queste disponibilità, ma anche il fatto che i suoi proventi notevoli conseguono ad oneri, a carico dei comuni, che non sono certamente lievi, e si giustificerebbero soltanto se questi proventi venissero effettivamente destinati allo scopo per cui sono corrisposti, sia dai singoli contribuenti (i dipendenti) sia dai contribuenti pubblici, che sono gli Enti locali.

Noi non abbiamo da sollevare osservazioni e critiche particolari sull'andamento della gestione di questo Istituto, perché esso utilizza effettivamente, nella maggior parte, i maggiori proventi per scopi di pubblica utilità, ma con una crescente tendenza alla distrazione di questi proventi dallo scopo diretto ed immediato cui sono destinati. Cioè non bisognerebbe — secondo noi — utilizzare queste disponibilità per investimenti in immobili al di là di quei limiti di sicurezza che si possono considerare prudenziali. In altre parole, noi siamo convinti che sarebbe possibile apportare ulteriori miglioramenti oltre a quanto ci è stato proposto col disegno di legge approvato con modifiche dal Senato.

Per le stesse ragioni sollevate dai colleghi, e anche perché — nonostante tutto — su questo disegno di legge si è arrivati ad un accordo fra le categorie e il Governo, noi riteniamo di non doverci opporre, salvo riprendere successivamente la questione affinché i proventi dell'Ente siano destinati allo scopo precipuo e fondamentale per cui l'Ente è stato costituito, cioè la corresponsione di assegni di quiescenza.

USVARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Anche il nostro voto è favorevole al provvedimento n. 4671. Da molto tempo le categorie avevano sollecitato il Parlamento per una definizione del trattamento di quiescen-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

za, e — come è stato ripetutamente detto questa mattina — vi era la condizione obiettiva per accogliere queste richieste; soprattutto perché la Cassa pensioni (che è solo un settore particolare dell'Istituto di previdenza), grazie ad una oculata amministrazione, può sopportare il peso di questi aumenti.

Evidentemente le richieste avevano un obiettivo più ampio, ma — come ha ricordato poco fa l'onorevole Vespignani — si è giunti ad una situazione di compromesso non soltanto fra forze politiche di maggioranza e minoranza, ma anche fra gli stessi sindacati che sono rappresentanti delle categorie in senso assoluto. Questo dimostra che su un terreno di intese responsabili si è ritenuto questo provvedimento come idoneo alla soluzione delle esigenze primarie della categoria dipendenti enti locali ed insegnanti degli asili e delle scuole elementari parificate. Sappiamo che altri provvedimenti sono legati a miglioramenti e ci auguriamo che, con la tempestività che questi ultimi giorni della legislatura impongono, si possa arrivare ad altre soluzioni in questo settore. Ci auguriamo anche che questo provvedimento sia l'inizio della serie dei provvedimenti presi nel nostro Paese per la riqualificazione e il ridimensionamento del settore pensionistico.

Ci auguriamo altresì che la Cassa pensioni sia veramente destinata non tanto agli investimenti di carattere finanziario degli enormi versamenti effettuati dai dipendenti e dagli enti locali, quanto alla maggiore assistenza nei riguardi dei dipendenti stessi, in modo da allontanare le preoccupazioni notevoli della categoria interessate, le quali soprattutto ritengono che da queste destinazioni, non del tutto aderenti agli impegni della Cassa stessa, possa derivare la difficoltà maggiore a quegli ulteriori adeguamenti che senza dubbio nasceranno con il divenire della previdenza.

Il nostro voto è favorevole, e il nostro auspicio è che il Governo possa affrontare anche gli altri provvedimenti che sono ora in discussione al Senato.

SERVELLO. Il mio gruppo darà voto favorevole al disegno di legge.

MINASI ROCCO. Pur con alcune riserve, che si sostanziano nelle richieste della categoria che non sono accolte, il mio gruppo voterà a favore del disegno di legge, anche in considerazione dell'accordo raggiunto in proposito tra il Governo e i sindacati rappresentanti delle categorie interessate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PATRINI, *Relatore*. Ringrazio gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nelle discussioni per le considerazioni svolte e per la loro adesione al disegno di legge.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo prende atto con compiacimento dell'accordo raggiunto. Posso inoltre assicurare che le osservazioni che sono state avanzate nel corso della discussione da diversi onorevoli colleghi saranno tenute dal Governo nella giusta considerazione.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 4671.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli e delle tabelle allegate del disegno di legge n. 4671. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

Ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, a carico delle Casse pensioni di cui al precedente articolo, è concesso, con effetto dal 1° gennaio 1967, l'assegno complementare, nella misura e con le norme di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488. A decorrere da tale data, l'assegno suppletivo, di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e successive modificazioni, è soppresso.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, gli assegni di superinvalidità a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio a carico delle Casse pensioni di cui al comma precedente,

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

istituiti con l'articolo 44 della legge 11 aprile 1955, n. 379, rimangono invariati, per le diverse lettere della tabella E della legge 11 agosto 1950, n. 648, nelle misure previste dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616. A far tempo dalla data predetta, le norme recanti ulteriori modifiche alla citata legge n. 648 del 1950, non trovano applicazione nei confronti dei predetti titolari di pensione.

(È approvato).

ART. 3.

Per le domande presentate dagli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1 posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi e i periodi riscattabili ai sensi dei rispettivi ordinamenti sono interamente ammessi a riscatto anche se eccedono gli anni 15. Rimangono ferme le norme concernenti i massimi periodi consentiti per la rateizzazione, qualora il pagamento del relativo contributo venga effettuato a rate mensili.

(È approvato).

ART. 4.

Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di reversibilità, le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano reversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1° gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di reversibilità relative a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1966.

(È approvato).

ART. 5.

Le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1965 si riliquidano, con effetto dal 1° gennaio 1967, applicando le norme contenute nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7.

Il nuovo importo, per le relative pensioni indirette e di reversibilità, si determina, sulla base del corrispondente trattamento diretto riliquidato, con l'applicazione delle norme contenute negli articoli 6, 7 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e nel precedente articolo 4.

La riliquidazione delle pensioni dirette di cui al comma precedente si effettua secondo i criteri stabiliti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge 26 luglio 1965, n. 965.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965:

si attribuisce come data di cessazione dal servizio del dipendente, quella del 31 dicembre 1966;

si attribuisce, come parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio, quella virtuale risultante dall'applicazione delle norme contenute nel successivo articolo 6;

si considera come servizio utile quello computato per la liquidazione della pensione originaria, aumentato degli eventuali anni di abbuono per esodo volontario o per mancato giuramento.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965, si considera l'eventuale pensione aggiuntiva in godimento al 30 giugno 1965 e, nel caso di cessazione dal servizio avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, si considera anche la eventuale quota di pensione relativa ai servizi simultanei che già siano stati computati ai fini della liquidazione della pensione originaria. La riliquidazione della quota di pensione di cui alla lettera b) del citato articolo 3, si effettua maggiorando del 35 per cento le predette eventuali pensione aggiuntiva e quota di pensione relativa a servizi simultanei.

(È approvato).

ART. 6.

Ai fini della determinazione della parte a) della retribuzione annua contributiva virtuale di cui al comma terzo del precedente articolo 5, si prende a base:

1) per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, il trattamento annuo pensionistico diretto spettante al 30 giugno 1965 e determinato con le esclusioni indicate al comma secondo dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1965, n. 965. Tale trattamento deve

essere considerato con l'ulteriore esclusione dell'eventuale parte aggiuntiva di pensione e con la riduzione delle eventuali maggiorazioni apportate per la valutazione delle campagne di guerra, di anni di abbuono per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici. Nei casi di pensioni dirette non di privilegio tale riduzione si effettua applicando le norme annesse alla tabella I allegata alla presente legge;

2) per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 e fino al 30 giugno 1965, la retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, computata anche con l'eventuale maggiorazione prevista dal comma primo dell'articolo 2 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, e quella riferita alla data di cessazione, considerate entrambe, però, con esclusione delle parti attribuibili ai servizi simultanei ed ai servizi che abbiano dato luogo a quota aggiuntiva di pensione in godimento al 30 giugno 1965, contemplati dall'ultimo comma dell'articolo 5.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958, si effettua il prodotto dell'importo del trattamento annuo di cui al n. 1) per il coefficiente della tabella II, unita alla presente legge, corrispondente agli anni di servizio utile. Nei casi di pensioni dirette di privilegio, qualora abbia trovato applicazione l'elevazione al minimo prevista dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si assume quale coefficiente della tabella II quello fisso 2,50. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il suddetto prodotto considerato con una maggiorazione di lire 200.000.

Per le cessazioni dal servizio avvenute nel periodo dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965, prese a base le due retribuzioni contemplate al n. 2), si confronta il prodotto della retribuzione al 1° gennaio 1958 per il coefficiente della tabella III, unita alla presente legge, corrispondente all'epoca di cessazione, con la retribuzione riferita alla data di cessazione. Tra gli importi risultanti si sceglie quello più favorevole. Come parte a) della retribuzione annua contributiva al 31 dicembre 1966 si attribuisce il predetto importo più favorevole considerato con una maggiorazione di lire 50.000.

La parte a) della retribuzione contributiva annua virtuale attribuita in applicazione dei due commi precedenti, per l'importo eccedente lire 4.000.000 viene considerata soltanto per un'aliquota:

del 70 per cento per l'importo da lire 4.000.001 a lire 6.000.000 di retribuzione;

del 40 per cento per l'importo da lire 6.000.001 a lire 8.000.000;

del 10 per cento per l'importo residuale.

(È approvato).

ART. 7.

Per effetto della riliquidazione, in nessun caso può essere attribuito come nuovo trattamento annuo di pensione diretta un trattamento inferiore a quello corrispondente in godimento o spettante al 31 dicembre 1966. Qualora tale ultimo trattamento sia compreso tra lire 2.500.000 e lire 2.552.000, come nuovo trattamento annuo in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a lire 2.552.000. Qualora invece detto trattamento non raggiunga le lire 2.500.000, in nessun caso può essere attribuito un trattamento inferiore a quello riferito al 31 dicembre 1966 con una maggiorazione di lire 52.000.

L'eventuale integrazione del trattamento derivante dall'applicazione del comma precedente è attribuita alla quota di pensione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 della citata legge n. 965 del 1965.

(È approvato).

ART. 8.

La norma prevista dal primo comma dell'articolo 27 della legge 26 luglio 1965, n. 965, è estesa agli orfani maggiorenni, ai genitori e ai collaterali.

(È approvato).

ART. 9.

Il termine previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza — compreso quello della Ragioneria centrale — è prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972.

(È approvato).

ART. 10.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza, a cura del proprio servizio statistico-attuariale, ogni anno compila il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai dipen-

denti degli enti locali ed il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e ne allega le relazioni illustrative ai rendiconti annuali compilati in base alle vigenti disposizioni per la gestione degli Istituti di previdenza. I prossimi bilanci tecnici saranno compilati, per la Cassa dipendenti enti locali, con riferimento al 1° gennaio 1969, e per la Cassa insegnanti, con riferimento al 1° gennaio 1970, e le relative relazioni saranno allegate, rispettivamente, al rendiconto per l'anno 1969 e al rendiconto per l'anno 1970.

Ai fini di proporre opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, le rispettive Commissioni di studio sono nominate in conformità delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per la nomina di tali Commissioni è necessario che, per ogni Cassa, siano state acquisite le risultanze di almeno due bilanci tecnici annuali successivi a quelli che hanno già formato oggetto di esame da parte della precedente rispettiva Commissione.

(È approvato).

ART. 11.

Nel caso di sovvenzioni contro cessioni del quinto della retribuzione a favore degli iscritti alle Casse pensioni di cui al precedente articolo 1, per l'accertamento della sussistenza del requisito concernente il minimo di anni di iscrizione stabilito dalla lettera d) e dal comma secondo dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, come servizi resi con iscrizione alle Casse pensioni si considerano anche i servizi ammessi a ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza delle Casse stesse in base alle norme dei rispettivi ordinamenti.

(È approvato).

ART. 12.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi.

Il prestito sarà somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, in base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972.

Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sarà ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1° gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti.

Il prestito anzidetto è garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.

(È approvato).

ART. 13.

I limiti di somma risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, sono triplicati per quanto si riferisce alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Per il pagamento delle spese relative alla gestione e manutenzione del predetto patrimonio immobiliare, la Direzione generale degli istituti di previdenza è autorizzata ad effettuare aperture di credito a favore degli Intendenti di finanza e dei Direttori provinciali del tesoro.

I lavori, le provviste e i servizi, relativi alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di cui sopra, possono essere eseguiti senza l'osservanza delle forme di contrattazione previste dai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, purché l'importo di ogni singolo lavoro, provvista o servizio, non superi le lire 360.000. Per la liquidazione delle relative spese, escluse quelle riferentisi alla fornitura di oggetti di comune commercio, di cui sia notorio il prezzo corrente, occorre l'attestazione, da parte dell'Organo tecnico competente, della regolarità dell'esecuzione o fornitura e della congruità dei prezzi. Quando si tratti di provviste, occorre, in ogni caso, la dichiarazione di assunzione in carico o di immediato impiego, rilasciata dall'agente responsabile.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1968

TABELLA I

Coefficienti applicabili per operare la riduzione del trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici

Anni di servizio	Coefficienti
≤ 35	0,768
36	0,806
37	0,845
38	0,887
39	0,929
40	0,970
41	0,974
42	0,976
43	0,980
44	0,982
45	0,985
46	0,988
47	0,992
48	0,996
49	0,998
≥ 50	1,000

Nei casi in cui ricorra la valutazione di campagne di guerra, di abbuoni per esodo volontario o mancato giuramento oppure di altri analoghi benefici, si effettua il rapporto tra le durate del servizio utile considerate, rispettivamente, senza e con l'aggiunta degli anni di maggiorazione. In nessun caso il predetto rapporto si considera inferiore al coefficiente della Tabella I.

Il trattamento di cui al n. 1) dell'articolo 6 viene ridotto moltiplicandolo per il rapporto come sopra determinato.

TABELLA II

Coefficienti previsti dal comma secondo dell'articolo 6, da applicare al trattamento di pensione di cui al n. 1) dell'articolo stesso, per la determinazione della retribuzione annua contributiva virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1958

Anni di servizio	Coefficienti
≤ 15	7,578
16	6,933
17	6,367
18	5,867
19	5,421
20	5,022
21	4,664
22	4,334
23	4,041
24	3,769
25	3,525
26	3,302
27	3,105
28	2,920
29	2,759
30	2,607
31	2,473
32	2,348
33	2,231
34	2,122
35	2,020
36	1,925
37	1,836
38	1,749
39	1,670
≥ 40	1,660

TABELLA III

Coefficienti previsti dal comma terzo dell'articolo 6, da applicare alla retribuzione annua contributiva al 1° gennaio 1958, per la determinazione della retribuzione virtuale al 31 dicembre 1966 relativamente alle cessazioni dal servizio avvenute dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965

Epoca di cessazione		Coefficiente
dal	al	
1-1-1958 . . .	30-6-1958 . .	1,660
1-7-1958 . . .	30-6-1959 . .	1,677
1-7-1959 . . .	30-6-1960 . .	1,693
1-7-1960 . . .	30-6-1961 . .	1,710
1-7-1961 . . .	30-6-1962 . .	1,726
1-7-1962 . . .	30-6-1963 . .	1,743
1-7-1963 . . .	30-6-1964 . .	1,760
1-7-1964 . . .	30-6-1965 . .	1,776

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in una prossima seduta, dopo che ci sarà pervenuto il relativo parere della II Commissione o che saranno scaduti i termini stabiliti dal Regolamento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 4635 esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione) .

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto:

Disegno di legge: « Miglioramento al trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ». *(Approvato dalla V Commissione permanente del Senato)* (4635).

Presenti votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli 25
Voti contrari 0

(La Commissione approva).

A seguito della approvazione del disegno di legge n. 4635 risulta assorbita la proposta di legge n. 412.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bima, Botta, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Grezzi, La Penna, Lenti, Longoni, Loreti, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Trombetta, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO